

ID. 939186

Pratica: 2020/05 01/000003

Lugo, 08/03/2021

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 268

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 45/2021 PRONUNCIATA DAL TAR EMILIA ROMAGNA – SEDE DI BOLOGNA - SUL RICORSO R.G. N. 118/2020 PROPOSTO DA M.S. CONTRO COMUNE DI ALFONSINE E NEI CONFRONTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBE2BCA247

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;
- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI

LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- che paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

"Il Servizio Legale dell'Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell'affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all'Unione. (...)"

"La Giunta dell'Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell'Ente nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione di avviare la procedura per l'individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio.;"

Considerato:

- che è stato proposto ricorso al Presidente della Repubblica in via straordinaria tramite il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, notificato tramite servizio postale in data 07/01/2020 al Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (acquisito al protocollo Unione al n. 600 del 07/01/2020) e in data 07/01/2020 al Sindaco pro tempore del Comune di Alfonsine tramite il servizio postale (acquisito al protocollo comunale al n. 355 del 08/01/2020), promosso da M.S. rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Logozzo del Foro di Bologna, per ottenere l'annullamento, previa sospensione degli atti di seguito elencati emessi dal Comune di Alfonsine:

"- del provvedimento sindacale n. 19 del 02/09/2019, ad oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ... omissis,

- dell'atto comunale p.g. 2019/11114 del 05/11/2019 ad oggetto: Lavori di messa in sicurezza dell'area privata ... omissis ..., per la presenza di rifiuti speciali pericolosi – richiesta di rimborso delle spese sostenute dal Comune di Alfonsine, a firma del Responsabile dell'area tecnica; degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non cogniti;"

e per quanto occorrer possa

- della nota prot. 42/8-8 del 28/08/2019 del Nucleo Operativo ecologico di Bologna del Comando carabinieri per la tutela ambientale, non cognita;

- dell'ordinanza sindacale n. 22 del 26/09/2019 ad oggetto: proroga ordinanza contingibile e urgente ex art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 a carico di M.S. proprietario dell'area sita in ... omissis ..., per obbligo di rimozione smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi firmata dal Sindaco in carica;

- che con delibera n. 3 del 21/01/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Alfonsine ha autorizzato l'assistenza giudiziale e l'autorizzazione a proporre opposizione per la trasposizione in sede giurisdizionale al T.A.R. E.R. di Bologna, come parte resistente nel giudizio, demandando al Servizio Legale dell'Unione quanto necessario per l'individuazione del patrocinatore legale previa approvazione con delibera di Giunta dell'Unione;

- che con delibera n. 9 del 23 gennaio 2020 la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di resistere al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da M.S. contro il Comune di Alfonsine e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'annullamento degli atti sopra menzionati, dando mandato al Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di costituirsi, congiuntamente al Sindaco pro tempore del Comune di Alfonsine, come parte resistente, nel giudizio predetto;

- che tramite la precitata delibera si autorizzava il Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a presentare, nei termini di rito, congiuntamente al Sindaco del Comune di Alfonsine opposizione, richiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale, del ricorso straordinario meglio descritto in narrativa, innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, al fine di difendere gli interessi di entrambi gli enti, e si conferiva inoltre di dare mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione all'adozione degli atti necessari all'individuazione di un legale esterno per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nell'ambito dell'instaurando giudizio;

- che con determina n. 262/2020 il Responsabile del Servizio Legale procedeva all'affidamento dell'incarico in via diretta all'Avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna stante l'urgenza di proporre la trasposizione del ricorso avanti al T.A.R. Emilia Romagna nel termine di 60 giorni decorrente dalla data di notifica del ricorso, vista l'impossibilità di concludere utilmente l'iter di affidamento mediante procedura comparativa;

- che con decreto emesso in sede monocratica dal T.A.R. Emilia Romagna n. 102 del 01/04/2020 ai sensi dell'art. 84 D.L. n. 18/2020 è stata respinta in prima battuta l'istanza cautelare presentata dal ricorrente, ritenuta l'assenza, ad un esame sommario, del requisito del *fumus boni iuris*, con rinvio della trattazione dell'istanza in sede collegiale per il giorno 22/04/2020;

- che con ordinanza n. 158 emanata in data 22/04/2020 il T.A.R. Emilia Romagna in sede collegiale ha confermato il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente, già disposta in sede monocratica, disponendo inoltre la compensazione delle spese di lite della fase cautelare;

- che con nota pervenuta in data 23/06/2020 (acquisita al prot. 31361) dallo Studio Legale Benedetto Graziosi con sede a Bologna in Via dei Mille n. 7/2 quale legale incaricato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Comune di Alfonsine nell'ambito del giudizio cautelare promosso in primo grado, viene comunicata l'impugnazione avanti al Consiglio di Stato da parte del ricorrente M. S. avverso la precitata ordinanza del T.A.R. n. 158/2020 con ricorso notificato in data 19/06/2020, evidenziando inoltre la necessità di procedere con urgenza alla costituzione in giudizio al fine di resistere alla impugnazione;

- che con nota del 23/06/2020 il Sindaco del Comune di Alfonsine evidenziava la necessità di resistere in giudizio avverso l'appello proposto dal ricorrente a seguito della precitata ordinanza n. 158/2020 del T.A.R. Emilia Romagna;

- che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha ritenuto necessario procedere alla costituzione in giudizio anche nell'ambito del giudizio di impugnazione avanti al Consiglio di Stato, proposto dal ricorrente a seguito del rigetto da parte del giudice di prime cure dell'istanza cautelare dal medesimo presentata avverso gli atti sopraelencati;

- che con delibera n. 42 del 30/06/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Alfonsine ha autorizzato la costituzione in giudizio in fase di impugnazione, come parte resistente nel giudizio, a seguito del ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato avverso l'ordinanza n. 158/2020 del T.A.R. Emilia Romagna, demandando al Servizio Legale dell'Unione quanto necessario per l'individuazione del patrocinatore legale previa approvazione con delibera di Giunta dell'Unione;
- che con deliberazione n. 94 del 02/07/2020 la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio nell'ambito del giudizio di impugnazione proposto dal ricorrente M.S. avverso l'ordinanza n. 158/2020 del T.A.R. Emilia Romagna domanda cautelare proposta contro il Comune di Alfonsine e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- che con determina n. 870 del 03/07/2020 il Responsabile del Servizio Legale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna conferiva l'incarico defensionale all'Avv. Benedetto Graziosi con studio Legale in Bologna;

Atteso che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con ordinanza n. 5264/2020 accoglieva l'appello (ricorso numero Reg. Ric. 5065/2020) ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del T.A.R. ordinando la trasmissione dell'ordinanza al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. Amm., compensando le spese della fase cautelare;

Preso atto:

- della nota pervenuta in data 28/01/2021 (acquisita al prot. 6032) dallo Studio Legale Benedetto Graziosi con sede a Bologna in Via dei Mille n. 7/2 quale legale incaricato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Comune di Alfonsine nell'ambito del giudizio in argomento, nella quale comunica che il TAR con sentenza n. 45 del 25/01/2021 ha accolto il ricorso di M.S. contro le ordinanze sindacali di rimozione dei rifiuti siti nell'area di Via della Cooperazione ad Alfonsine (RA) descritte in premessa;
- della sentenza n. 45/2021, che si conserva agli atti del fascicolo legale, del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (sezione prima) pubblicata il 25/01/2021 sul ricorso numero di R. G. 118 del 2020 proposta da S.M. rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Logozzo del Foro di Bologna contro Comune di Alfonsine e nei confronti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con la quale il T.A.R. *“definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate.”*;
- che M.S. in data 05/02/2021 ha notificato la sentenza n. 45/2021 del T.A.R. sopra citata a lui favorevole e questo determina l'applicazione del termine *“breve”* per presentare l'impugnativa innanzi al Consiglio di Stato da parte dell'Unione e del Comune di Alfonsine;
- che con delibera n. 17 del 16 febbraio 2021 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Alfonsine ha autorizzato la costituzione in giudizio nell'ambito del giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 45/2021 del T.A.R. Emilia Romagna sul ricorso R. G. N. 118/2020 proposto da M.S. demandando al Servizio Legale dell'Unione quanto necessario per l'individuazione del patrocinatore legale previa approvazione con deliberazione della Giunta

dell'Unione;

- che con delibera n. 23 del 18 febbraio 2021 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha autorizzato la costituzione in giudizio nell'ambito del giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 45/2021 del T.A.R. Emilia Romagna sul ricorso R. G. N. 118/2020 proposto da M.S. dando mandato al Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di costituirsi, congiuntamente al Sindaco pro tempore del Comune di Alfonsine nel giudizio predetto;

- che tramite la precipitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Alfonsine, precisando inoltre che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% direttamente dal Comune di Alfonsine;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive

ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia del ricorso presentato in premessa, rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame, anche alla luce delle recenti statuzioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Benedetto Graziosi di Bologna – già incaricato della tutela in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Alfonsine nei precedenti gradi di giudizio citati in premessa – del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo, urbanistico e ambientale;

- in data 11/02/2021 è pervenuta l'offerta del professionista interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo 9213 corredato della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;

- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo, urbanistico e ambientale;

- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Legale dell'Unione), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto inferiore al valore medio;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto legale Avv. Benedetto Graziosi, del Foro di Bologna, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, in quanto:

a) ricorre una situazione di urgenza da legittimare l'affidamento dell'incarico in via diretta, stante che M.S. ha notificato in data 05/02/2021 la sentenza n. 45/2021 del T.A.R. a lui favorevole e questo determina l'applicazione del termine "breve" per l'Ente di presentare l'impugnativa innanzi al Consiglio di Stato;

b) ricorre altresì l'ipotesi di consequenzialità di incarichi, atteso che l'Avv. Benedetto Graziosi è già stato incaricato del patrocinio legale in favore delle Amministrazioni resistenti in relazione al giudizio cautelare di primo grado con determina del Servizio scrivente n. 262 del 26/02/2020 e nell'ambito del giudizio di impugnazione avanti al Consiglio di Stato proposto dal ricorrente M.S. avverso l'ordinanza n. 158/2020 del T.A.R. Emilia Romagna con determina del Servizio scrivente n. 870 del 03/07/2020;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto allo Studio Legale Benedetto Graziosi di Bologna, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 8.754,72 comprensivo di IVA e CPA, per l'attività difensiva dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Alfonsine, relativa al ricorso in Appello avanti il Consiglio di Stato con istanza di sospensione avverso la sentenza n. 45/2021 del T.A.R. Emilia Romagna, al fine di provvedere a tutelare al meglio gli interessi pubblici e le ragioni di entrambi gli enti coinvolti nel giudizio in argomento;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Benedetto Graziosi di Bologna per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € 8.754,72;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

- è stato acquisito il DURC ON LINE in data 12/11/2020 (scadenza validità 12/03/2021) attestante la regolarità contributiva, in conformità alle disposizioni vigenti;

Atteso inoltre che:

- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati (D. lgs n. 118/2011 e del D.Lgs n. 126/2014);

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 8 del 28/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, (P.E.G.) 2021/2023 - Parte Contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/200);

- con delibera di Giunta Unione n. 89 del 18/06/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2020 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

- con delibera di Consiglio Unione n. 17 del 24/06/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2019 (Art. 151 - commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D. Lgs n. 267/2000) ed in data 14/07/2020 si è provveduto all'invio dei dati alla BDAP;

- con delibera di Consiglio Unione n. 50 in data 25.11.2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2019;

- Vista la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2021 – G.U. 30/12/2020);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

è stato acquisito lo SMART CIG N. ZBE2BCA247 ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITÀ dei pagamenti;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art.6-bis della legge 241/1990, dall’art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell’ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;

- lo Statuto;

- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;

- l’art. 18 del regolamento di organizzazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;

- l’organigramma;

- il decreto n. 3 del 05/02/2021 ad oggetto " Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell’organigramma dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nomina dei dirigenti quali soggetti delegati attuatori in materia di trattamento dei dati personali";

- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.lgs. n.33/2013;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell’organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dall’art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa e in esecuzione della delibera di Giunta Unione n. 23 del 18/02/2021, alla costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, congiuntamente alla costituzione del Comune di Alfonsine, nel ricorso in Appello avanti il Consiglio di Stato avverso la precipitata sentenza n. 45/2021 del T.A.R. Emilia Romagna affinché il giudice adito esamini e respinga il ricorso R.G. N. 118/2020, ritenendo infondati i motivi di accoglimento del ricorso in appello proposto da M.S.;

- di affidare l’incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all’Avv. Benedetto Graziosi, con Studio Legale a Bologna, Via dei Mille 7/2, C.F. GRZ BDT 42L31 A944E – P.I. 00825250376 conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, ai sensi delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 23/2021 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione e del Comune di Alfonsine;
- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 8.754,72 (comprensiva di onorari e spese generali 15% € 6.900,00 CPA 4% € 276,00 IVA 22% € 1.578,72 a dedurre ritenuta d'acconto pari al 20%) sul Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.U. n. 23 del 18/02/2021 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA 45/2021 DEL TAR EMILIA ROMAGNA - CIG:ZBE2BCA247	GRAZIOSI BENEDETTO,00825 250376 ,VIA PIETRALATA, 14,40100,BOLOGNA ,BO,BANCA, IBAN: IT26E032390160010 0000132489	2021/731/1	€ 8.754,72	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 731 di € 45,28 assunta sul bilancio 2021/2023 – annualità 2021 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 23 del 18/02/2021 portandola da € 8.800,00 a € 8.754,72 come dettagliatamente indicato nella sottoindicata tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA 45/2021 DEL TAR EMILIA ROMAGNA -		2021/731	€ -45,28	

- di provvedere pertanto a ridurre l'accertamento di entrata n. 235/2021 di € 22,64 assunto con Delibera di Giunta Unione n. 23 del 18/02/2021 sul Bilancio 2021/2023 – annualità 2021

dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, portandolo da € 4.400,00 a € 4.377,36 come dettagliatamente indicato nella sotto indicata tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.003 / Cap:0035UE - Art:2503 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RIMBORSO 50% SPESE LEGALI - PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 45 DEL TAR EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ALFONSINE,002425 00395 ,PIAZZA GRAMSCI N. 1,48011,ALFONSIN E,RA,COMPENSAZI ONE (per entrambi)	2021/235/1	€ -22,64	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
 “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2021 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto non è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;

- che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis, 179 e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "INCARICHI" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Avv. Benedetto Graziosi

- codice fiscale: GRZBDT42L31A944E

- oggetto incarico: incarico legale

- tipo di incarico: ai sensi del D.Lgs 50/2016

- tipo di rapporto: contratto d'opera intellettuale
 - importo compenso: € 8.754,72
 - data inizio incarico: data dell'esecutività della presente determina
 - data fine incarico: data sentenza del Consiglio di Stato
-
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;
 - di trasmettere copia della presente determina al Comune di Alfonsine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott. Paolo Cantagalli